

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI DEL COMUNE DI BASTIA MONDOVI'

PREMESSA

I Decreti legislativi n° 22 del 5.02.1997 , art. 21 e 267/2000 e Legge Regionale n. 1 del 10 gennaio 2018 affidano ai Comuni il compito di effettuare la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani.

Il Comune di Bastia Mondovì intende disciplinare la gestione dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani mediante il presente REGOLAMENTO al fine di:

1. Fissare le modalità del servizio di raccolta e trasporto
2. Vigilare sui conferimenti della raccolta differenziata al fine di garantirne una distinta gestione e promuoverne il recupero
3. Assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione
4. Promuovere la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione del servizio allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima sono considerati preferibili rispetto alle altre forme di smaltimento
5. Impedire danneggiamenti al paesaggio e ai siti di particolare interesse ambientalistico, culturale e storico
6. Promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e la pericolosità dei rifiuti

Per il conseguimento di queste finalità il Comune di Bastia Mondovì, nell'ambito delle proprie competenze e in conformità alle disposizioni di Legge, adotta ogni opportuna azione avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti pubblici e privati qualificati, nelle forme previste dal D.Lgs. n° 267/2000 e dall'art. 23 del D.Lgs n°22/1997.

Questo potrà avvenire anche promuovendo una campagna di sensibilizzazione e di informazione ai cittadini utilizzando stampa locale, manifesti, opuscoli e riunioni, al fine di far conoscere:

Tipi, modalità e tecniche di attuazione della raccolta differenziata

CRITERI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1. La raccolta differenziata

La gestione del servizio dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati deve:

- 1) Uniformarsi a criteri di imparzialità;
- 2) Garantire parità di trattamento a parità di servizi;
- 3) Assicurare una erogazione continua e regolare del servizio perseguendo obiettivi di efficienza ed economicità.

La raccolta differenziata ha come scopo:

- Favorire il recupero fin dalle fasi di produzione, distribuzione o consumo dei materiali quali: carta, cartone, plastica, vetro, metalli, tessuti;

- Incentivare e rendere obbligatoria la raccolta separata delle frazioni organiche dei rifiuti urbani(scarti alimentari) oltre agli sfalci d'erba, potature e ramaglie;
- Potenziare la raccolta dei materiali ingombranti di origine domestica per i quali non è possibile il trattamento congiunto con i rifiuti urbani ordinari;
- Vigilare sulla raccolta di tutti i rifiuti urbani pericolosi (batterie, pile, farmaci, lampade al neon, tubi catodici, oli minerali e lubrificanti, cartucce di toner...);
- Contenere i costi di gestione dei rifiuti urbani, in equilibrio con i benefici che ne derivano.

Art.2 definizioni

Ferme restando le definizioni e le classificazioni di cui agli articoli n° 6, 7 e 35 del Decreto Legislativo 22/97, ai fini del presente Capitolato si definiscono:

- 1) **GESTORE del SERVIZIO:** la Ditta aggiudicataria della gara d'appalto;
- 2) **RIFIUTI URBANI:** tutti i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e da luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, i rifiuti derivanti dallo spazzamento delle strade, rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali, i rifiuti giacenti su strade e aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico e sulle rive di corsi d'acqua;
- 3) **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI:** tutti i rifiuti non pericolosi provenienti da attività agricole, artigianali, industriali, commerciali e di servizio che il Comune di Bastia Mondovì intende assimilare ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;
- 4) **RIFIUTI VERDI:** si intendono gli sfalci, le potature e le foglie derivanti dalle operazioni di manutenzione del verde pubblico e privato;
- 5) **RIFIUTI UMIDI (o ORGANICI)** sono i rifiuti ad alto tasso di umidità e di materiale organico, presenti nei rifiuti urbani e assimilabili (es. residui alimentari e ortofrutticoli);
- 6) **RIFIUTO SECCO:** si intendono i materiali il cui tasso di umidità non sia superiore al 10%;
- 7) **RIFIUTO SECCO RICICLABILE:** si intende la frazione del rifiuto secco passibile di recupero, riciclaggio e riutilizzo, in particolare:
 - CARTA:** frazione recuperabile costituita da carta e cartone, sono esclusi tutti i tipi di carta accoppiata ad altri materiali (carta plastificata, ecc..)
 - PLASTICA:** frazione recuperabile costituita da contenitori/imballaggi primari per liquidi (per alimenti e bevande in PE, PVC, PET). In particolare sono costituiti da tutti i contenitori sigillati(bottiglie e recipienti da 7cc a 10 l) che hanno contenuto liquido di qualsiasi tipo.
 - VETRO:** frazione recuperabile costituita da manufatti in vetro quali bottiglie ecc., utilizzati per il contenimento di sostanze alimentari e non, purchè non tossiche.
 - LATTINE e BARATTOLI:** frazione recuperabile costituita da contenitori in alluminio per liquidi, da contenitori in acciaio o banda stagnata;
 - ALTRE FRAZIONI RECUPERABILI:** altre frazioni passibili di riciclo non comprese nei punti precedenti (ad es. indumenti ecc...)
- 8) **RIFIUTI URBANI NON RECUPERABILI** tutte le frazioni non passibili di recupero;

9) RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI: tutti i beni di consumo durevoli di grandi dimensioni quali mobili, elettrodomestici, materassi ed arredi vari che per dimensioni e/o peso risultino di impossibile o disagiata conferimento al servizio ordinario di raccolta dei Rifiuti;

10) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: tutti i rifiuti che non correttamente gestiti possono arrecare alla salute gravi danni: batterie e pile, medicinali, prodotti e contenitori etichettati "T" e/o "F" (vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, ecc.), tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;

11) RACCOLTA PORTA A PORTA: metodo di raccolta dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani effettuata a domicilio secondo le modalità e i tempi prefissati.

12) CONFERIMENTO dei RIFIUTI: le operazioni e le modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di produzione ai dispositivi di recupero e/o smaltimento;

13) RECUPERO: operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo;

14) SPAZZAMENTO: le operazioni di pulizia delle aree pubbliche e/o di uso pubblico, nonché il trasporto ed eventuale stoccaggio definitivo dei materiali di risulta;

15) CONTENITORE per RIFIUTI: il recipiente (sacchetto, bidone, cassonetto, campana, container, scarrabile) di varie capacità, in grado di accogliere i rifiuti;

16) ECOCENTRO: la zona recintata e presidiata dotata di contenitori e di altre strutture per il conferimento dei rifiuti;

17) RACCOLTA SU CHIAMATA: si intende la raccolta di rifiuti urbani ingombranti o di altri tipi di rifiuti in quantità eccessiva per il normale conferimento

18) Per CENTRO URBANO si intendono le seguenti vie:

Piazza IV Novembre, Strada privata Piazza IV Novembre, Via dei Partigiani, Via XXV Luglio, Via Sorresi, Via Galliano, Via Milano, Via Scorciatoia alla Stazione, Via S. Fiorenzo, Piazza Don Danna, Piazza Mons. Pio Forzano, Via delle Scuole, Via della Fontana, Via Perosi, Via della Torre, Località Ghesio, Località Paradiso, Strada Ponte Tanaro, Località Pieve, Strada Provinciale 12 dal civico n° 1 (comunque da ingresso paese dove c'è il baretto) sino al bivio per il campeggio, Località Pieve.

19) Per AREE EXTRAURBANE si intendono le seguenti vie:

Strada comunale Isola Soprana e Isola Sottana, Strada comunale Carpenea, strada comunale sulle Rocche, Località Ai Rocche, Località Ferreri, Località Bricco, Località Mamei, Località Torri, Località C.na Frati, Località Fossaretto, località Biancofiore, località Deiso.

Sacrario Partigiani, Cascinotta, Cascina Gava, Località Montechiaro, Località Cascina Oderda, Località Cavareri, Cascina Maddalena, area edificata in via S. Fiorenzo presso cimitero e presso bivio tra SP126 e Strada di S. Fiorenzo, Località Murazze e Fossato Rosso, Strada comunale Lavoruzzo – Mamei – Cascina Alfieri – Cascina Mirabello, Località Cerrea, Conchette.

Località Molino, Strada della Braia, Località Villero, Località Bonde, Località Minetti Sottani e Minetti Soprani, Località Scarpito, Località Cantonata.

Località Feia, Località Feiot, Località Montechiaro, Località Tomè, Località Pollino, località La Notte, località Sciolle, Rolando, Casanuova, località Pian Mezzano.

ART.3 Campo di applicazione

Sono disciplinati dal presente Regolamento tutti i rifiuti prodotti nel Comune di Bastia Mondovì per i quali l'Ente Pubblico ha l'obbligo della raccolta e dello smaltimento e in particolare: i Rifiuti Urbani, i Rifiuti Urbani Pericolosi, i Rifiuti Urbani Ingombranti e i Rifiuti Assimilati agli Urbani.

Le disposizioni del presente Regolamento NON si applicano invece:

Ai Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani e ai Rifiuti Pericolosi il cui smaltimento è a carico dei produttori per i quali il Comune di Bastia Mondovì non istituirà un servizio integrativo di gestione

Agli scarichi industriali, alle emissioni di calore, di fumo, di radiazioni, di gas

Alle carogne di animali

Ai rifiuti radioattivi

Ai materiali esplosivi

Alle acque di scarico (D.Lgs 11.05.1999 n°152)

Ai rifiuti agricoli quali: materiali fecali, materiali litoidi, terre di coltivazione

Rifiuti derivanti dall'attività di demolizione, costruzione e scavo

Agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera(disciplinati dalla Legge 13/7/1976 n.615 e dal D.P.R. 24/5/1988 n. 203 e relativi documenti di attuazione)

Alle attività di recupero di cui all'allegato C al D.Lgs 22/1997 effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione.

Art. 4 Obiettivi

Il presente Regolamento si prefigge di conseguire su tutto il territorio del Comune di Bastia Mondovì i seguenti obiettivi:

1. Fissare tutte le modalità per l'espletamento delle attività inerenti il conferimento, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani;
2. Fissare gli obblighi per chi produce, raccoglie, trasporta o tratta i rifiuti di qualsiasi natura;
3. Adeguare un apparato di controllo e di sorveglianza comminando sanzioni amministrative nei confronti di tutti gli utenti che mantengono comportamenti scorretti.

Art. 5 Gestione del servizio

Tutti i servizi previsti dal presente Regolamento a norma del D.Lgs 267/2000 saranno concessi in appalto per il tramite di A.C.E.M. (Azienda consortile ecologica monregalese) ad impresa specializzata nella gestione dei rifiuti ed iscritta all'Albo Gestori Rifiuti di cui all'art. 30 del D.Lgs n°22 del 5/2/1997.

L'atto di concessione dovrà venire regolato da appo sito Capitolato e dovrà contenere tra l'altro, oltre al canone dovuto per il servizio, le modalità di vigilanza e le eventuali penalità per l'inadempienza degli obblighi contrattuali.

In particolare la frequenza di raccolta per i vari tipi di rifiuti, la suddivisione delle aree urbane ed extraurbane, la differenziazione del servizio per le utenze domestiche e per quelle non domestiche saranno di competenza esclusiva del Comune e verranno disciplinate dal Capitolato d'Appalto con il Gestore del Servizio, mentre gli orari e le modalità verranno valutate dall'Appaltatore in base ad un piano proposto dall'Appaltante.

Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Comune di Bastia Mondovì può avvalersi anche delle Associazioni di Volontariato e della partecipazione dei cittadini in tutte le forme previste dalla legge per la bonifica del territorio.

Art. 6 Modalità del servizio di conferimento, raccolta e trasporto

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di conferimento e raccolta dei rifiuti urbani e assimilati verrà svolto in tutto il territorio comunale, ma con modalità diverse:

Nel centro urbano e nelle aree extraurbane(individuati in apposite planimetrie) il conferimento

avverrà con la modalità del “porta a porta” secondo le modalità e i tempi appresso specificati

Per il vetro, gli abiti usati, le pile e i farmaci scaduti, il conferimento avverrà mediante contenitori stradali secondo l'allegata planimetria .

Il Comune potrà di propria iniziativa e in qualsiasi momento, attivare nuovi tipi di raccolta differenziata o di conferimento separato, al fine di ridurre i rifiuti destinati allo smaltimento.

Tutti i rifiuti urbani non oggetto di separazione alla fonte concorrono a formare i rifiuti urbani indifferenziati, oggetto di raccolta con la tecnica del “porta a porta”.

CONFERIMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA UTENZE DOMESTICHE

Il servizio di conferimento e di raccolta dei rifiuti solidi urbani “porta a porta” sarà strutturato nel modo seguente:

1. Raccolta rifiuti solidi urbani indifferenziati (RSU):

La raccolta avverrà due volte alla settimana utilizzando un apposito sacchetto trasparente, recante la scritta “Comune di Bastia Mondovì” che dovrà essere depositato dagli utenti a bordo strada di fronte alla propria abitazione in luogo e orario stabiliti.

Questo tipo di sacchetto può essere utilizzato solo ed esclusivamente per il rifiuto non riciclabile, non saranno ritirati oggetti adagiati al di fuori del sacchetto in oggetto. Nei condomini con unità abitative superiori a 6, in uso gratuito e previo accordo con l'Amministratore verrà posizionato un cassonetto di capacità adeguata, ad uso esclusivo di essi condomini dove dovranno essere depositati i sacchetti di cui sopra, ben chiusi. Qualora il cassonetto venisse posizionato all'interno della proprietà condominiale dovrà essere portato all'esterno in tempo utile per consentire la raccolta dei rifiuti in esso contenuti.

2. Raccolta rifiuti urbani riciclabili :

Carta e cartone

La raccolta avverrà ogni 2 settimane per gli utenti delle aree urbane e ogni 2 settimane per quelli delle aree extraurbane.

Gli utenti dovranno depositare la carta e i cartoni in maniera ordinata nell'apposito contenitore fornito dal Comune (paper box) in uso gratuito, depositato a bordo strada di fronte alla propria abitazione in luogo e orario stabiliti dal Comune. Qualora questo non fosse sufficiente la carta dovrà essere impacchettata e legata o posta dentro scatole di cartone. Il cartone dovrà essere ripiegato e posto accanto al contenitore.

Plastica

La raccolta avverrà ogni 2 settimane per le aree urbane e ogni 2 settimane per le extraurbane (vedi planimetria) utilizzando gli appositi sacchi sui quali saranno stampate le informazioni necessarie per il corretto conferimento del rifiuto plastico, forniti in numero adeguato ai singoli utenti, a cura dell'Appaltante. I contenitori in plastica prima di essere rinchiusi nel sacchetto dovranno, a cura dell'utente, essere adeguatamente schiacciati e compressi al fine di ridurre il volume. I sacchi saranno depositati dagli utenti a bordo strada di fronte alla propria abitazione in luogo e orario stabiliti dal Comune.

Alluminio e materiale ferroso

La raccolta avverrà ogni 2 settimane per le aree urbane e ogni 2 settimane per le extraurbane (vedi planimetria) utilizzando gli appositi sacchi sui quali saranno stampate le informazioni necessarie per il corretto conferimento del rifiuto in alluminio e materiale ferroso (esempio: scatolette, preventivamente lavate), forniti in numero adeguato ai singoli utenti, a cura dell'Appaltante. I sacchi saranno depositati dagli utenti a bordo strada di fronte alla propria abitazione in luogo e orario stabiliti dal Comune.

Frazione verde

La frazione verde relativa allo sfalcio del campo sportivo verrà conferita in uno scarrabile mediante richiesta di servizio integrativo.

Materiali ingombranti (riciclabili e non)

I beni durevoli di uso domestico che hanno esaurito la loro funzione dovranno di regola essere consegnati al rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente e solo eccezionalmente potranno essere conferiti dal proprietario al servizio pubblico.

In questi casi la raccolta del materiale ingombrante avverrà con consegna diretta da parte dell'utente stesso presso gli econcentri di Carrù, Farigliano, San Michele Mondovì e Mondovì.

CONFERIMENTO E RACCOLTA PORTA A PORTA UTENZE NON DOMESTICHE

Il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati agli urbani, per tutti gli utenti del Comune di Bastia Mondovì che esercitano attività commerciali e artigianali avverrà con il sistema del "porta a porta". Le frequenze e le dimensioni dei contenitori verranno concordate con il Comune al fine di soddisfare le esigenze degli utenti.

In sede di progettazione del servizio si è ipotizzata una frequenza settimanale per i rifiuti indifferenziati, per la carta e per la plastica mentre per eventuali rifiuti assimilati agli urbani la frequenza e le modalità dovranno essere convenute caso per caso.

Per le attività di ristorazione (mense, alberghi, ristoranti) verrà assegnato un cassonetto in comodato d'uso gratuito come pure alle attività commerciali produttrici di frutta e verdura, e la raccolta avverrà secondo modalità e tempi da convenire con il Comune.

Qualora si verificano disfunzioni nella gestione dei rifiuti di cui al presente articolo, e ciò comporti costi aggiuntivi e/o disfunzioni organizzative alla gestione del servizio comunale di raccolta, verranno applicate le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento; verranno inoltre posti a carico del trasgressore i maggiori oneri e le spese aggiuntive che il Comune dovesse sostenere in seguito alla violazione.

Infine, qualora i rifiuti in oggetto dovessero risultare di quantitativo inferiore rispetto al dimensionamento del servizio, la relativa segnalazione presso i competenti uffici del Comune sarà a cura del produttore.

RACCOLTA CON CONTENITORI POSIZIONATI SU STRADA

Vetro

La raccolta è effettuata tramite campane in n° di 12, dislocate su tutto il territorio comunale (v. cartina allegata).

Sarà cura dell'utente conferire tutti gli imballaggi di vetro (bottiglie, barattoli) all'interno delle campane il cui svuotamento sarà effettuato 1 volta al mese.

Non sarà in alcun modo consentito posizionare rifiuti alla base dei contenitori. I trasgressori saranno puniti.

Pile e farmaci scaduti

La raccolta delle pile e dei farmaci scaduti avverrà tramite appositi contenitori stradali dislocati sul territorio comunale (v. cartina allegata) in n° di 1 per ciascuno.

La frequenza della raccolta sarà mensile (o su eventuale chiamata della stazione appaltante) e l'Appaltatore dovrà provvedere alla loro successiva gestione secondo gli obblighi previsti dalla normativa vigente.

Materiale organico

La raccolta avverrà nelle aree urbane 1 volta alla settimana.

L'utente che dispone di orto o giardino potrà smaltire in proprio la frazione organica dei rifiuti prodotti dal proprio nucleo familiare e conferirli nell'apposito contenitore per il compostaggio domestico.

La frequenza di raccolta fissata dal presente Regolamento potrà essere modificata in relazione alle effettive esigenze che potranno essere verificate in sede di approvazione del capitolato ovvero in sede di svolgimento del servizio in accordo con il gestore.

ECOCENTRO

Per smaltire i rifiuti urbani ingombranti e assimilati agli urbani nonché i pericolosi (pile, oli esausti, batterie per auto), ingombranti ferrosi, ingombranti legnosi, inerti provenienti dal "fai da te", attraverso l'Ecocentro l'utente dovrà rivolgersi al personale addetto all'accettazione dei materiali per la registrazione e i controlli relativi allo scarico. Quando tali strutture sono chiuse e/o non presidiate è vietato sia l'accesso che il conferimento di qualsiasi tipo di rifiuto.

L'accesso all'Ecocentro è limitato **ESCLUSIVAMENTE** all'utenza domestica e quindi non derivante da attività artigianali e/o industriali.

E' in ogni caso tassativamente vietato l'abbandono di rifiuti e/o materiali all'esterno del perimetro recintato dell'Ecocentro.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Valgono le disposizioni previste dall'apposito regolamento comunale approvato per la gestione del compostaggio domestico

Art. 7 Divieti e obblighi dei produttori di rifiuti urbani

E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio del Comune di Bastia Mondovì qualsiasi tipo di rifiuto, di immondizia, di residuo solido, semisolido o liquido e in generale materiale di scarto di ogni tipo, natura e dimensione, anche se rinchiuso in sacchetti o contenitori.

Il medesimo divieto vale anche per le acque superficiali e sotterranee.

Chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere, a proprie spese, alla rimozione, all'avvio a recupero o a smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi, in solido con il proprietario o titolare dei diritti reali sull'area, nel caso in cui tale violazione sia loro imputabile a titolo di dolo o di colpa. In caso di inadempimento il Sindaco può disporre con propria ordinanza lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

E' vietato depositare nei contenitori predisposti per ricevere rifiuti organici, vetro, pile e farmaci e materiali non conformi.

E' obbligatorio avvalersi dei contenitori, dei sistemi e degli impianti predisposti per la corretta gestione dei rifiuti urbani.

E' invece ammesso il deposito lungo la pubblica via, o in prossimità di essa, negli orari stabiliti degli appositi contenitori e/o sacchi legati contenenti rifiuti per i quali è previsto il sistema di raccolta "porta a porta".

E' fatto divieto depositare nei contenitori o sacchetti rifiuti diversi da quelli per i quali i contenitori o sacchetti sono destinati.

E' inoltre vietato:

- recuperare senza autorizzazione i rifiuti collocati in tutti i contenitori del territorio comunale;
- danneggiare, rimuovere o spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani;
- conferire rifiuti non prodotti nel territorio comunale;
- depositare nei contenitori materiali accesi o non completamente spenti;
- lanciare volantini pubblicitari o di informazione, nonché collocare gli stessi sulle auto in sosta.

Art. 8 Attività di controllo

Il Comune:

1. attiva la vigilanza per il rispetto delle norme previste in questo Regolamento applicando anche le sanzioni amministrative, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria qualora le violazioni possano costituire ipotesi di reato. La vigilanza sarà assicurata dalla Polizia Municipale che potrà avvalersi anche dell'apporto di amministratori, consiglieri comunali, funzionari responsabili, cantonieri e naturalmente degli operatori del Gestore;
2. Controlla il funzionamento del servizio;
3. Interviene rapidamente per disporre lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento, a totale carico dei responsabili ogni qual volta ragioni di carattere sanitario, igienico o ambientale lo rendano necessario. Nel caso non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche o private, sarà il Comune a provvedere allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità poi di rivalersi sul soggetto responsabile quando fosse poi individuato.

Nel caso in cui l'organo di controllo riscontri irregolarità nell'utilizzo dei contenitori condominiali e non sia possibile precisare l'identità del responsabile, le spese per lo sgombero e l'eventuale sanzione amministrativa saranno imputate a tutti i condomini.

Art. 9 Pesatura dei rifiuti urbani e trasporto a destinazione

Tutti i rifiuti presi in carico dal Gestore sugli automezzi del servizio pubblico di raccolta e di trasporto devono essere obbligatoriamente pesati prima dell'avvio al riutilizzo, al riciclaggio o allo smaltimento.

E' fatto divieto di caricare e di trasportare su uno stesso automezzo del servizio pubblico rifiuti urbani indifferenziati e partite omogenee provenienti da raccolta differenziata.

Lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati deve essere assicurato nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 22/97 e successive modifiche.

Art. 10 Sanzioni e controlli

1. La violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento, ad esclusione di quelle relative all'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi a i rifiuti urbani che sono indicate al comma 2 successivo, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 con un minimo di € 100,00 sino ad un massimo di € 600,00; è fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, del Codice della Strada e di altre norme speciali.

2. Le violazioni al presente regolamento riguardanti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui agli articoli 2, a norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica della L. 18.08.2000 n. 267, sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

– da € 100,00 ad € 600,00 (per ciascun conferimento di materiale non assimilabile al circuito di raccolta);

– da € 100,00 ad € 600,00 (per ciascun conferimento di rifiuto assimilabile effettuato attraverso un non corretto utilizzo dei servizi erogati).

3. E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui al D.Lgs. 152/2006, del Codice della Strada, di altre norme speciali e da altre normative specifiche in materia.

4. Il Comune, sulla base di controlli attivati direttamente, mediante personale abilitato o sulla base delle segnalazioni dell'azienda di raccolta, contesta il mancato rispetto dei criteri di cui sopra e commina la sanzione.

5. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 ° della L. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La Giunta comunale, all'interno del limite edittale minimo e massimo previsto dal precedente comma, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 comma 2° della L. 689/1981.

6. Per i Condomini e le utenze cui è stata fornita la dotazione di contenitori condominiali di grandi dimensioni dove sono effettuati i conferimenti dei rifiuti da parte dei singoli utenti, per le violazioni dei regolamenti di cui ai punti precedenti, risponderanno i condomini o gli utenti in solido tra di loro e la relativa sanzione potrà essere irrogata al condominio.

7. Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni, nonché per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziale.

Art 11 disposizioni finali

Il presente Regolamento abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare in materia eventualmente in contrasto con le norme in esso contenute.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni di legge e in particolare del D.Lgs n.22/97.

Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7/8&90 n.241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Copia sarà altresì trasmessa ai Responsabili del servizio interessati

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Il presente Regolamento si intende automaticamente integrato e sostituito dalle eventuali norme successive, emanate in materia con legge nazionale e regionale e disposizioni provinciali.

Il presente regolamento verrà inserito nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente dell'Ente.